

RESOCONTI STENOGRAFICO

307^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

Presidenza del vicepresidente SILVESTRO

INDICE

Pag.

Disegni di legge	
(Annuncio di presentazione)	1
«Norme per il trasferimento a titolo gratuito dall'ESA ai Comuni di Ragusa e Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo». (1053/A)	
(Discussione)	
PRESIDENTE	16
LA GRUA (AN), relatore	16
«Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo». (218-350-20-66-186-192-374/A)	
(Per il prelievo)	
PRESIDENTE	15
LA GRUA (AN)	15
(Seguito della discussione)	
PRESIDENTE	16, 29, 34, 35
LA GRUA (AN), relatore	16
ZANNA (DS)	18, 20, 27, 30
NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore	20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35
LO MONTE, assessore per la sanità	21, 29
GIANNOPOLLO (DS)	27, 31
RICOTTA (AN)	34
PAGANO (FI) *	32
CINTOLA (Udeur Sicilia)	32
PROVENZANO (FI)	33
(Verifica del numero legale e risultato)	
PRESIDENTE	35
SEMINARA (AN)	35
Interrogazioni	
(Annuncio)	1
Mozioni	
(Determinazione della data di discussione)	8
PRESIDENTE	15
CROCE (FI)	15
Sull'ordine dei lavori	
PRESIDENTE	15
LA GRUA (AN)	15

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 17.40

CROCE, segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annuncio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

«Modifica della denominazione del comune di Motta Camastra in Motta Camastra-Gole dell'Alcantara. Interventi per la valorizzazione turistica e ambientale delle Gole dell'Alcantara» (1084), dagli onorevoli Briguglio, Stanganelli, Catano, Granata, La Grua, Ricotta, Scalia, Seminara, Sottosanti, Strano, Tricoli, Virzì in data 22 maggio 2000.

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate:

CROCE, segretario f.f.:

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

è in atto al Comune di Vittoria un vero e proprio «braccio di ferro» fra i due giornalisti che

fanno parte dell'organico dell'ufficio stampa, Giovanni Molè e Salvatore Genovese, e il Sindaco, on. Francesco Aiello;

la controversia ha per oggetto la mancata esecuzione di una delibera adottata dal Consiglio comunale di Vittoria il 17.3.1997, concernente l'applicazione in favore dei due giornalisti del trattamento giuridico ed economico previsto dalla normativa vigente;

i due giornalisti, penalizzati dall'ingiustificato ed illegittimo comportamento del Sindaco, sono stati costretti ad intraprendere iniziative legali per fare valere i propri diritti, ottenendo la condanna del Comune di Vittoria, da parte del giudice del lavoro di Roma, al pagamento dei contributi previdenziali all'INPGI per un importo di 104 milioni di lire;

l'ultimo atto persecutorio, posto in essere dal Sindaco di Vittoria nei confronti dei due giornalisti, è rappresentato dal provvedimento del 17 maggio 2000, con il quale è stato revocato al Sig. Genovese l'incarico di direttore responsabile dell'Agenzia quotidiana di informazione «Città Informa» ed al Sig. Molè l'analogo incarico riguardante il periodico «Comune Notizie»;

si tratta di un provvedimento che, con il pretestuoso riferimento «ad un proficuo utilizzo delle professionalità dei due dipendenti», di fatto mortifica la dignità degli stessi e conferma l'atteggiamento animoso e ritorsivo del Sindaco nei confronti dei due giornalisti;

per sapere se non ritenga di intervenire sulla delicata questione al fine di indurre il Sindaco di Vittoria al rispetto della legge e della delibera consiliare e ciò anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta* che provveda ad eseguire quanto disposto dal Consiglio comunale di Vittoria con la delibera n. 74 del 17.3.1997». (3799)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

«All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

in passato si è data larga e tempestiva diffusione del Bollettino concorsi nazionali e regionali, stampato a cura del servizio informatico dell'Agenzia regionale per l'impiego, a cadenza quindicinale;

da circa tre anni il Bollettino in questione può essere consultato solo presso lo sportello informatico dell'Agenzia regionale per l'impiego – Assessorato Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione – o sul sito Internet, provocando le giuste rimostranze dei tanti disoccupati sparsi su un territorio abbastanza consistente;

atteso che appare oltremodo opportuno, per l'alto tasso di disoccupazione presente in Sicilia, diffondere la conoscenza dei dati contenuti nel Bollettino, che rappresenta un importante documento di ricognizione delle offerte di lavoro pubblico e privato;

per sapere se non ritenga utile, come elemento di contrasto alla disoccupazione, diffondere, con grande tempestività, la conoscenza del Bollettino ai Comuni della Sicilia, nonché ai centri sociali, culturali, agli Uffici del lavoro a tutti i livelli ed agli organismi, presenti nel territorio, che ne facciano richiesta». (3800)

CIMINO

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che il sindaco di Capizzi, comune della provincia di Messina, a seguito di rimpasto della Giunta comunale, ha nominato Assessore il sig. Testa Camillo Giuseppe, conferendogli la delega per i lavori pubblici, nonostante lo stesso sia stato raggiunto da «avviso orale» da parte della Questura di Messina;

per sapere quali determinazioni intenda adottare in relazione al caso descritto in premessa». (3804)

«All'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, premesso che:

con le interrogazioni n. 3306, 3534 e 3542, il Gruppo comunista ha descritto con dovizia di particolari la vicenda che ruota intorno alla gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, a partire dall'irregolare permanenza in vita dell'ASAC, fino alla costituzione della SAC e della SAC SERVIZI;

i predetti atti ispettivi non hanno ricevuto alcun riscontro, sebbene denunciassero gravissime irregolarità, che perdurano tutt'ora, e la grave situazione di conflitto di interessi in atto presente tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ASAC che rivestono anche la carica di consiglieri nella società controllata SAC;

si è protratta per anni, dunque, una situazione del tutto anomala nella quale convergono le posizioni del controllore e del controllato senza alcuna garanzia di gestione trasparente delle attività di competenza, che le stesse società svolgono in rappresentanza di enti pubblici;

da ultimo, sembra che il conflitto esistente tra la Camera di commercio di Catania e l'ASAC si sia ricomposto (prova ne sia il ritiro del ricorso al TAR presentato dall'ente camerale per l'annullamento della delibera di aumento di capitale SAC), generando un patto di spartizione consociativo delle nomine del nuovo consiglio di amministrazione dell'ASAC;

infatti, la giunta camerale, nonostante sia un organo in scadenza, e quindi delegittimato, nelle sedute del 4 aprile e dell'8 maggio, ha proceduto alle nomine dei propri rappresentanti nei consigli di amministrazione dell'ASAC e della Promo-Catania, sul falso presupposto della indifferibilità ed urgenza dell'atto;

le nomine sono state effettuate con la partecipazione al voto di uno dei nominati, già consigliere della SAC e di altri tre componenti, a loro volta consiglieri della SAC e della SAC SERVIZI;

illegittimamente, dunque, è stato usurpato alla

nominanda giunta camerale il diritto ad effettuare le nomine di propria competenza ponendola di fronte al fatto compiuto e consolidando una maggioranza che difficilmente avrebbe potuto essere avallata dalla nuova giunta;

la Camera di commercio di Catania ha agito in aperto contrasto con le note nn. 717 del 27 marzo e 1046 del 5 maggio inviate dall'Assessore per la Cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che disponevano: «considerato che i principi generali dell'ordinamento limitano all'attività ordinaria i poteri spettanti agli organi di amministrazione operanti in regime di *prorogatio*, si rivolge formale invito ad astenersi dal porre in essere atti che non abbiano il requisito dell'urgenza e dell'indifferibilità. Quanto precede assume particolare rilievo per l'imminenza dell'insediamento dei nuovi organi camerali cui occorre garantire, nella misura massima possibile, che le decisioni che producono effetti di lunga durata e che comunque costituiscono riferimento chiave e condizionamenti dell'attività futura, siano demandate alle scelte dei rinnovati organi statutari»;

è palese che l'intera operazione sia diretta ad evitare la «morte» dell'ASAC, ente ormai inutile in quanto l'intera azienda e la concessione al Ministero dei Trasporti della gestione dell'aerostazione sono di spettanza della SAC;

l'ASAC pertanto, non svolge alcuna attività se non quella di gestire il pacchetto azionario della SAC in qualità di unico socio;

considerato che gli organi amministrativi dell'ASAC sono composti dalle stesse persone che amministrano la SAC, il mantenimento in vita del primo ente non ha altra funzione che quella di concentrare in poche mani la gestione dei servizi aeroportuali, fungendo da filtro rispetto agli enti pubblici soci che non hanno alcun rapporto con la SAC; peraltro, forti appetiti si sono rivesgliati in vista della privatizzazione del 40 per cento del capitale SAC;

per sapere:

se non ritenga che le delibere di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione del-

l'ASAC e della Promo-Catania, di recente effettuate dalla Camera di commercio di Catania, debbano essere annullate per consentire alla nuova giunta camerale di decidere nella pienezza dei poteri;

quali iniziative intenda intraprendere per avviare la liquidazione dell'ASAC». (3805)

GUARNERA - LA CORTE

«All'Assessore per la sanità, premesso che:

l'AUSL n. 6 di Palermo è l'azienda sanitaria più vasta d'Italia: un bilancio di 1.400 miliardi, 7000 dipendenti, 12 ospedali, 200 presidi territoriali, 1.200.000 cittadini assistiti, 88 comuni presenti nel territorio;

una struttura così imponente richiederebbe una rigorosa programmazione degli interventi per ottimizzare le risorse economiche a vantaggio degli utenti;

in realtà, numerose anomalie e disfunzioni continuano a impedire il corretto funzionamento dell'azienda che registra un disavanzo di circa 300 miliardi per l'anno 1998;

i conti consuntivi per gli anni 1996, 1997, 1998 non sono mai stati approvati; dalla lettura dei verbali del collegio dei revisori dei conti si rilevano ricorrenti irregolarità contabili che hanno indotto lo stesso Collegio a inviare atti alla Procura della Corte dei Conti;

nel verbale 13/99, il Collegio afferma che «i criteri seguiti nella formulazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1999 non corrispondono a canoni tecnici e contabili, oltre che deontologici, cui devono attenersi i dirigenti responsabili chiamati a formulare il documento contabile in parola»;

a conferma di tale pesante giudizio, il collegio elenca con puntualità una serie di rilievi: assenza di atti deliberativi per impegni di spesa inseriti nei residui passivi, capitoli di spesa non correttamente determinati e quindi inattendibili, mancata applicazione delle norme che impongono bilanci

di tipo economico, drastiche riduzioni di stanziamenti senza che venga addotta alcuna motivazione e, di converso, incrementi talora notevoli ma sempre non dimostrati; a detta del Collegio, la contrattazione di capitoli di spesa strategici non sarebbe formulata sulla base di programmi, ma strumentalmente utilizzata dall'Azienda per ottenere dalla Regione ulteriori finanziamenti;

infine, il Collegio dei revisori stigmatizza la mancata programmazione della spesa per forniture di beni e servizi, il mancato avvio della contabilità analitica per centri di costo, l'incontrollato livello del contenzioso, l'eccessivo ricorso alle locazioni a fronte dell'assente monitoraggio della gestione degli immobili di proprietà;

ne risulta, pertanto, una gestione a ruota libera ben lontana dal raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di contenimento della spesa sanitaria, che continua a lievitare, specialmente nei settori dei farmaci e delle convenzioni esterne;

alle irregolarità contabili sopra elencate va aggiunto il continuo ricorso a consulenze esterne non sempre giustificate da obiettive necessità, lo scadimento complessivo del servizio reso all'utenza, l'irrazionale gestione delle risorse umane legate alla mancata riqualificazione della pianta organica;

importanti obiettivi strategici sono stati del tutto disattesi: non risulta attivato il polo pediatrico, il polo riabilitativo; perdura lo stato di incertezza relativo all'ospedale palermitano «Guadagna»;

particolarmente carente è l'assistenza nel territorio per la mancata razionalizzazione dell'attività dei poliambulatori, e per la mancata istituzione del dipartimento di prevenzione, mentre la carenza di personale amministrativo rende difficoltosa l'attività dei distretti;

per sapere se non ritenga indispensabile procedere alla rimozione dei vertici della ASL n. 6 di Palermo». (3806)

LA CORTE - GUARNERA

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

CROCE, *segretario f.f.:*

«Al Presidente della Regione, all'Assessore alla Presidenza e all'Assessore per gli enti locali, premesso che nel disegno di legge n. 918 del 1999, divenuta, dopo il voto all'Assemblea regionale siciliana, legge di riforma complessiva della Pubblica amministrazione in Sicilia, non ha trovato spazio adeguato la trattazione dei rapporti giuridici ed economici dei professionisti che operano all'interno delle pubbliche amministrazioni, sia a livello regionale che di enti locali;

atteso che trattasi di categoria assolutamente peculiare poiché composta da dipendenti di ruolo che, nell'espletamento del rapporto d'opera professionale svolto nell'ambito dei compiti istituzionali della propria amministrazione, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità civile e penale di natura professionale;

considerato che, allo stato attuale, non esiste presso la Regione neppure l'Albo dei professionisti;

rilevato che, invece, la Regione Lazio e la Regione Sardegna nel 1998 hanno deliberato, in sede di articolazione del ruolo organico del personale, la definizione d'uno specifico ruolo unico professionale per il quale venivano anche fissati i criteri d'accesso;

per sapere se:

il Governo della Regione sia a conoscenza delle leggi varate dai Consigli regionali del Lazio e della Sardegna e dei progetti di legge sulla materia, presentati nel 1995 dall'on. Gasparri e nel 1997 dall'on. Siniscalchi;

il Governo della Regione non ritenga oppor-

tuno e ragionevole, attraverso l'istituzione d'un apposito Albo, censire e «radiografare» le proprie potenzialità professionali, estendendo tale direttiva anche agli enti locali;

in sede di contrattazione, non ritenga utile e doveroso estendere il confronto alle organizzazioni sindacali professionali rappresentative, in guisa pressoché esclusiva, della categoria dei professionisti dipendenti dalla Pubblica amministrazione». (3796)

(L'interrogazione chiede risposta con urgenza)

VIRZÌ

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il bilancio e le finanze e all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che l'Istituto regionale della vite e del vino è uno dei pochi enti che, nonostante il modesto impegno di spesa a carico del bilancio regionale, assicura un positivo e tangibile indice di rendimento operativo, con lusinghieri risultati per l'economia siciliana, come dimostra la recente partecipazione al «Vinitaly» di Verona;

considerato che:

in atto, detto Istituto è nell'impossibilità di continuare la propria proficua attività, tenuto conto che:

a) non è stata ancora approvata, dalla Giunta di Governo, la variazione al bilancio di previsione 1999, deliberata dall'Istituto il 26 gennaio u.s., impedendo, tra l'altro, di dare corso ad una serie di iniziative già deliberate nel rispetto della l.r. n. 4 del 4 gennaio 2000;

b) non si è provveduto al trasferimento a favore dell'Istituto, della somma di lire 2000 milioni, stanziata nel cap. 15005 del bilancio regionale, in virtù dell'art. 12 della citata legge, causando così un grave pregiudizio in termini di liquidità finanziaria;

c) non sono stati formulati i pareri degli organi di controllo, né tanto meno è stata approvata dalla Giunta di Governo la variazione di bilancio di previsione per l'esercizio 2000, deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, in

data 19 aprile 2000, provocando di fatto la paralisi assoluta di ogni attività dell'Ente;

d) non ha avuto alcun esito la disponibilità manifestata dall'Assessore per il bilancio e le finanze, a reintervenire, con apposita legge, sui capitoli 15004 e 15005, in favore dell'Istituto, per impinguarne gli attuali stanziamenti assolutamente insufficienti al funzionamento istituzionale e promozionale dell'ente (in considerazione anche del fatto che sono state accorpate recentemente le Cantine sperimentali di Noto e Milazzo);

e) non si è ancora provveduto alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, decorso un anno dall'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente, come previsto espressamente dalla l.r. n. 212 del 14 settembre 1979, determinando quindi un'anomalia amministrativa che certamente nuoce allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione dell'ente stesso;

per sapere se non ritengano improcrastinabile intervenire al fine di consentire all'Istituto regionale della vite e del vino la continuazione della sua proficua attività che ha permesso, fino ad oggi, di far conoscere la qualità dei prodotti vinicoli regionali al resto del mondo». (3797)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

STANCANELLI - SEMINARA - TRICOLI - VIRZÌ

«Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, premesso che:

con l'art. 39 della recente legge regionale n. 10 del 15.5.2000, si è proceduto al cosiddetto «riordino del sistema pensionistico» ed al «blocco dei pensionamenti anticipati»;

il 1° comma dell'art. 39, se da un lato rimanda ad un termine non successivo al 31.12.2003 il riordino del sistema pensionistico regionale, dall'altro consente – facendo riferimento all'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2 – il collocamento a riposo dei dipendenti che maturano l'anzianità prevista alla data sopra citata (31 dicembre 2003), nonché l'applicazione dell'art. 18 della l.r. n. 73 del 3 maggio 1979;

dalla lettura degli articoli 3 della legge n. 2 del 1962 e 18 della legge n. 73 del 1979, sembra doversi intendere che la maturazione dell'anzianità prevista alla data sopra citata (31 dicembre 2003), debba fare riferimento sia ai 35 anni (termine massimo di servizio), sia ai 25 anni (termine minimo previsto dall'art. 2 della legge. n. 2 del 1962) e ciò in rapporto sia al disposto del 1° comma dell'art. 3 che recita «l'impiegato ha diritto ad essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni», sia al disposto dell'art. 18, che ha modificato soltanto l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 2 del 1962, mantenendo inalterati gli altri articoli della stessa legge, compreso l'art. 2;

risulta evidente che l'intendimento del Governo regionale era, ed è, quello di consentire il pensionamento dei dipendenti regionali con l'anzianità contributiva di 25 anni, da maturare entro il 31.12.2003;

in sede di discussione della legge regionale n. 10 del 2000, l'emendamento 36.30, chiaramente esplicitato nel comma 2 dell'art. 39 della stessa legge regionale n. 10 del 2000, non avrebbe lasciato adito ad interpretazioni dubbie o equivoci che riguardo il diritto di inoltrare istanza a chi, entro il 31 dicembre 2003, compisse i 25 anni minimi previsti dalla vigente normativa;

rilevato che al fine di mantenere vigente il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 1962, sembrerebbe non si sia voluto esplicitamente inserire nel testo riscritto dell'art. 36 originario, l'emendamento 36.30, che se da un lato chiariva inequivocabilmente che i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2 del 1962 hanno diritto a conseguire «fino al 31 dicembre 2003» il collocamento a riposo, dall'altro vietava il privilegio alle donne di usufruire dei cinque anni oltre la data del 31 dicembre 2003;

per sapere se non ritenga opportuno ed urgente emanare una circolare interpretativa del citato art. 39 o una norma di interpretazione autentica, da sottoporre al Parlamento nella prima

sessione utile, allo scopo di chiarire che i soggetti che al 31 dicembre 2003 compiono 25 anni di servizio possono inoltrare l'istanza di collocamento a riposo e pertanto ad essi è rivolto il comma 1 della legge regionale n. 10 del 2000. In tal modo, si renderebbe applicabile ad essi sia l'anzianità prevista dall'art. 3 (che comunque, oltre i 35 anni cita anche «...le vigenti disposizioni»), che l'art. 2 (25 anni) della legge regionale n. 2 del 1962». (3798)

VELLA

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

circa 50 famiglie che risiedono in via Orbitti, a Caltagirone (CT) manifestano notevoli disagi a causa di alcune abitazioni pericolanti e delle difficoltà che scaturiscono dall'abbandono delle stesse;

a compromettere ulteriormente la situazione della zona è stata, inoltre, la perdita di una condutture idrica, la quale ha causato un lieve cedimento strutturale;

ai fini di un giusto assetto del territorio, la zona necessita di una migliore situazione urbanistica;

la stessa zona appare visibilmente trascurata e ciò si evince dal fatto che le abitazioni pericolanti sono diventate ormai ricettacolo di rifiuti;

il Comune sta predisponendo un progetto per le opere di restauro e per la riqualificazione della stessa zona;

per sapere quali interventi si intendano porre in essere per la sistemazione di alcuni immobili pericolanti siti in via Orbitti, nel comune di Caltagirone, in provincia di Catania». (3801)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

FLERES

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

diversi disagi si registrano nel quartiere Carmine, nel Comune di Acireale, in provincia di Catania, in merito a molteplici ingorghi provocati da automobilisti indisciplinati che continuano a sostare a ridosso di alcuni vasi posti in via Scaccianoce, che hanno causato il restringimento della carreggiata;

un altro aspetto dello stesso quartiere che crea disagi è l'illuminazione pubblica, in quanto, ad eccezione delle strade principali, le lampade sono di un modello ormai antiquato, causando parecchi problemi alla viabilità;

di recente la polizia municipale si sta impegnando per disciplinare il traffico, soprattutto nell'incrocio tra le vie Santa Caterina, Vittorio Emanuele e Scaccianoce, ma il problema continua a persistere;

per sapere quali interventi si intendano porre in essere per una maggiore vivibilità nel quartiere Carmine, nel comune di Acireale, in provincia di Catania». (3802)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

FLERES

«All'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che:

l'esercizio venatorio risulta regolamentato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, relativamente alle guardie venatorie, la qualifica è concessa ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni, previo superamento di apposito esame, ad esclusione dei cittadini già in possesso di tale qualifica a norma del TULPS;

la legge regionale n. 33 del 1997 ha recepito tale normativa nazionale apportando delle modifiche che penalizzano chi possiede già detta qualifica, poiché obbliga alla frequenza di un corso ed a sostenere il relativo esame;

l'attività di guardia venatoria è esercitata gra-

tuitamente ed i soggetti appartenenti a detta qualifica hanno già maturato una pluriennale esperienza non certo valutabile nel contesto di un corso teorico di preparazione;

per sapere:

quali iniziative si intenda assumere al fine di eliminare le disparità di trattamento tra i soggetti residenti in Sicilia e quelli residenti nel restante territorio nazionale;

se non ritenga comunque di dovere sospendere l'esecutività del comma 5 dell'art. 44 della legge regionale n. 33 del 1997 in attesa di apportare le giuste modifiche». (3803)

(L'interrogante chiede risposte con urgenza)

FLERES

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate sono state già inviate al Governo.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Determinazione della data di discussione di mozioni

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: «Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

numero 446 «Indagine conoscitiva sul funzionamento della Commissione sanitaria regionale per l'accertamento della idoneità dei Centri riabilitativi privati, ai fini della loro iscrizione all'albo regionale, ai sensi delle leggi regionali n. 68 del 1981 e n. 16 del 1986», degli onorevoli Cimino, Croce, Accardo e Grimaldi;

numero 447 «Iniziative per l'annullamento dell'ordinanza n. 3084 del 30.3.2000, del Ministro degli Interni, inerente di commissariamento della Sicilia per la redazione del piano regionale dei rifiuti», degli onorevoli Beninati, Fleres, Croce, Accardo e Basile Filadelfio;

numero 448 «Annnullamento di tutte le procedure per la ricostituzione dei consigli camerali sino ad ora poste in essere dall'Assessorato regionale Cooperazione, commercio, artigianato e pesca», degli onorevoli Fleres, Beninati, Croce e Pagano.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

CROCE, *segretario f.f.:*

«L'Assemblea Regione Siciliana

premesso che le leggi regionali n. 68 del 1981 e n. 16 del 1986 disciplinano l'intervento dell'Assessorato regionale della Sanità sulle pratiche di iscrizione all'Albo regionale dei Centri privati di riabilitazione, anche di tipo ambulatoriale con prestazioni giornaliere;

ritenuto che l'apposita Commissione costituita ai sensi della legge regionale n. 16 del 1986 ha discriminato, con comportamenti talvolta contraddittori, l'esame e la trattazione delle istanze pervenute da tutta l'Isola, talché risultano in atto inevase richieste avanzate sin dal 1999, mentre è acclarato che analoghe istanze, di coeva presentazione, sono state «sollecitamente» definite e trasmesse, per gli ulteriori adempimenti di competenza dell'Assessorato;

considerato che le varie richieste in tal senso formulate, nel rispetto delle norme vigenti, rappresentano valide occasioni di lavoro in un contesto sociale che registra indici di disoccupazione che superano il 40 per cento;

valutato, quindi, non giustificabile il comportamento dell'Assessorato regionale della sanità e della Commissione sanitaria già citata, sia sul piano di un ritorno occupazionale che sul piano di una valida risposta sanitaria, in relazione alle numerose richieste di terapia riabilitativa per minori psicolesi (logopedici e psicomotori); infatti, specificatamente, la città di Agrigento ed il suo hinterland registrano una popolazione di oltre 500 minori psicolesi, a fronte delle quali richieste, la Regione, attraverso l'USL territoriale di Agrigento, offre una scarsa o addirittura inesistente struttura terapeutica «mirata»,

impegna il Governo della Regione
e in particolare
l'assessore per la Sanità

a promuovere un'indagine conoscitiva:

1) sull'attività della Commissione sanitaria in premessa citata in relazione alle pratiche riferentesi al 1999 (data di presentazione) ed ancora giacenti presso la segreteria della Commissione stessa;

2) sull'ottemperanza di quanto previsto all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 10 del 1991 in relazione alla responsabilità del provvedimento e del procedimento;

altresì, ad attivare ogni utile ed urgente iniziativa al fine di sbloccare l'arretrato di pratiche, giacenti presso la Commissione sanitaria, contribuendo, in tal modo, alla realizzazione di iniziative occupazionali sul territorio di tipo imprenditoriale privato a vantaggio delle categorie dei disabili». (446)

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che:

la Regione siciliana sembra non abbia mai avuto notificato alcun atto di diffida da parte del Ministro dell'Ambiente per l'effettiva predisposizione del piano regionale dei rifiuti, così come previsto dal Decreto legislativo n. 22 del 1997, art. 22, commi 7 e 8, e com'è possibile rilevare nella parte che precede il dispositivo dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 («Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana»).

Non si ha notizia, infatti, di alcuna diffida prodotta dal Ministero dell'Ambiente agli Organi regionali.

L'art. 22 del Decreto legislativo n. 22 citato, ai commi 7 e 8 recita:

«La Regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore, i piani regionali vigenti» (comma 7);

«In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 ed accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protezione dell'emergenza adotta, in via sostitutiva, provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale» (comma 8);

in maniera arbitraria il Presidente della Regione siciliana, appena eletto, in data 2/12/1998, ha ritenuto di rappresentare la grave situazione nel settore dei rifiuti in Sicilia, (rinunciando ad attivare tutti quei provvedimenti necessari ad accelerare i lavori del Piano regionale dei rifiuti), all'Assessore allora competente, ossia all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, già in carica nel governo Drago, da fine gennaio al mese di novembre 1998;

il Presidente della Regione, pertanto, con il proprio comportamento, si è reso responsabile di avere spogliato la Regione siciliana della potestà esclusiva per la promulgazione del piano regionale dei rifiuti, dichiarando la propria incapacità e rinunciando ad affrontare il problema dei rifiuti in Sicilia; conseguentemente, ha «scavalcato» l'Assemblea regionale siciliana e la competente Commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana di qualunque controllo circa le procedure e i criteri adottati per la pianificazione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti in Sicilia;

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ordinanza del 31 maggio 1999 n. 2983 ha ritenuto di nominare quale commissario delegato lo stesso Presidente della Regione e quale sub-commissario l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ossia proprio coloro che con nota del 2 dicembre 1998 si erano dichiarati incapaci ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

l'eccessiva fretta con cui il Presidente della Regione ha ritenuto di spogliarsi dei propri doveri verso l'Assemblea regionale siciliana per la presentazione del piano regionale dei rifiuti non giustifica l'iniziativa assunta dal Ministro dell'Ambiente, che ha nominato quale commis-

sario lo stesso Presidente della Regione siciliana e quale sub-commissario l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

rilevato che:

decorso quasi un anno dal commissariamento della Regione siciliana in merito alla vicenda dei rifiuti solidi, nessuna iniziativa è stata predisposta dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per la definizione del piano regionale dei rifiuti, così come previsto dall'art. 22 del Decreto legislativo n. 22 del 1997; tale mancata iniziativa non va confusa con il provvedimento dello stesso Assessore, adottato nel gennaio 2000, avente ad oggetto il piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, art. 1, comma 2 ed art. 2;

il 31 marzo 2000, il Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, con l'ordinanza numero 3048, (vista la nota numero 1287 del 3 dicembre 1999 con la quale il commissario delegato-Presidente della Regione siciliana chiedeva una proroga di almeno un anno rispetto al termine fissato per il 31 dicembre 1999 dall'art. 8 della citata ordinanza n. 2983), con particolare riferimento all'aggravio delle tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti da parte dei Comuni siciliani e per tutte le altre inadempienze del commissario, emana un'ordinanza che ne amplia i poteri, delegandolo, altresì, alla predisposizione del Piano regionale dei rifiuti, in maniera arbitraria, senza preventivamente valutare se e quali accorgimenti fossero stati adottati secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 2983;

l'ordinanza del Ministro degli Interni, onorevole Enzo Bianco, all'art. 3 prevede opportunamente di estromettere «*in toto*» i Presidenti delle Province, laddove, invece, il Decreto legislativo n. 22 del 1997 detta «*ope legis*» che gli stessi collaborino alla stesura del piano regionale (art. 21),

impegna il presidente della Regione
e per esso
l'assessore per il territorio e l'ambiente

nelle qualità, rispettivamente, di commissa-

rio e sub-commissario, a rimettere detto incarico per manifesta incapacità e ritardi accumulati dal momento in cui sono stati investiti dello stesso, secondo quanto dallo stesso Presidente dichiarato con nota del 2 dicembre 1998 per l'emergenza;

a richiedere al Ministro degli interni se intenda revocare *in toto* l'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 in quanto in contrasto con il dettato degli artt. 20, 21 e 22 e rilevato che il commissariamento per la redazione del piano regionale dei rifiuti, così come previsto dall'art. 2, non prevede la deroga dai principi fondamentali di cui al Decreto legislativo n. 22 del 1997, e in particolare agli articoli 20 (competenze della Provincia) e 212 (competenza dei Comuni);

a richiedere altresì se l'ampliamento dei poteri del commissariamento, previsto dall'ordinanza n. 3048 del Ministro degli Interni, sia da ricollegarsi esclusivamente al piano delle emergenze, considerato che la competenza per la redazione del piano regionale dei rifiuti è attribuita all'Assessorato regionale Territorio e ambiente;

a richiedere, infine, se l'estensione del commissariamento alla Sicilia, anche per la redazione del Piano regionale dei rifiuti, sia da ritenersi nulla ed illegittima, in quanto tale prerogativa, secondo il Decreto legislativo numero 22 del 1997, articolo 22, comma 8, risulta di competenza del Ministro dell'Ambiente e non già demandata al Ministro degli Interni». (447)

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che:

le Camere di commercio siciliane costituiscono una realtà assai complessa e densamente intrisa degli effetti negativi dell'antica e purtroppo perdurante omologazione ai modelli organizzativi della Regione siciliana;

esse sono fortemente vulnerate e compresse nelle loro potenzialità da un meccanismo di automatica trasposizione di norme, procedure, finanza obbligata, costruito ed evolutosi senza te-

nere conto delle peculiarità, delle differenze e delle esigenze funzionali ed istituzionali di una tipologia di soggetto pubblico che ha natura di ente esponenziale e funzioni di autogoverno del sistema di imprese della relativa circoscrizione;

tal sistema, per le relazioni a rete tra le stesse camere di commercio siciliane e quelle del resto d'Italia, non tollera operatività di tipo autonomistico, e soffre quindi l'applicazione di sistemi burocratici non congrui rispetto all'integrazione economica ed alle esigenze che il modo di operare delle imprese, utenti principali dei servizi camerale, normalmente esprime;

tutto ciò viene aggravato dalla circostanza che scelte, le quali sono anche destinate ad influire sul sistema camerale, sono state finora adottate senza tenere conto della necessaria partecipazione delle loro rappresentanze (annoverandosi fra queste ultime, anche quelle dei lavoratori che vi prestano servizio);

altresì, ciò determina l'effetto, che appare ancora più nefasto e pregiudizievole, di fare gravare i relativi carichi finanziari esclusivamente sull'erario camerale, che è prodotto soltanto dalla vitalità del sistema di imprese presente nella circoscrizione di competenza e dai servizi che le stesse Camere sono in grado di prestare allo stesso;

considerato che:

in questa situazione, che prelude certo a un inevitabile disastro, se non sarà prima e nel più breve termine possibile sottoposta all'attenzione del legislatore siciliano (attenzione nuova e diversa sia sui presupposti che nelle soluzioni da praticare, e rispettosa della sistemicità che caratterizza tali enti, e che, quindi, pur nell'autonomia statutaria siciliana che caratterizza la materia, non trascuri di tenere nel debito conto le esperienze maturate nel resto d'Italia); in questa situazione, si diceva, le Camere di commercio, sotto il controllo dell'Assessorato Cooperazione, Commercio, artigianato e pesca e con la partecipazione delle varie associazioni delle categorie economiche, stanno attuando il sofferto processo di riforma dei loro organi;

l'attuazione dei principi della legge nazionale di riforma delle camere di commercio, legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e della legge di recepimento siciliana n. 29 del 4 aprile 1995, va salutata con vivo apprezzamento; infatti, qualsiasi soluzione possa essere rinvenuta dal legislatore riguardo alle complesse problematiche camerale siciliane, ed all'indispensabile rafforzamento del relativo ruolo, essa passa comunque ed in ogni caso per la rinnovata legittimazione degli organi delle stesse camere; e per la legittimazione che, contrariamente a ieri, oggi radica le sue basi sulla variegata articolazione dei settori economici presenti nel territorio di competenza di ciascuna Camera;

infatti, sul modello della riforma che ha consentito a ciascuna collettività comunale di scegliere il proprio sindaco quale diretto rappresentante, e di assegnargli un mandato adeguatamente congruo per tempi e potestà, per effetto della legge regionale n. 29 del 1995, anche i settori economici, designando direttamente i loro rappresentanti nei vari consigli camerale, (e tra costoro individuando gli organi esecutivi della giunta e del presidente della Camera di commercio), potranno ottenere il governo della collettività economica diretto e non mediato dalla designazione di origine governativa che ha caratterizzato finora il sistema delle Camere di commercio siciliane;

è senz'altro una fase essenziale, che si salda col processo da tutti ricercato, sia pure con metodologie spesso antitetiche, di irrobustimento, di promozione, di sostegno, di supporto e di snellimento degli strumenti normativi di riferimento dell'impresa siciliana, chiamata a sua volta a confrontarsi con le esigenze dell'internazionalizzazione e della globalizzazione dei mercati; ma è anche una fase che rischia fortemente di nascerne inficiata da consistenti contrarietà rispetto alle disposizioni di legge che la disciplinano;

è noto che la Provincia regionale, per effetto dell'art. 4 della legge che la istituisce, (la legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986), sovrintende all'ordinato sviluppo economico e sociale della sua comunità consortile nel quadro della programmazione regionale; ed a tal fine opera con

i criteri e gli strumenti previsti dai successivi articoli 9, 10, 11, 12 e 13;

è altresì noto che la stessa legge regionale n. 9 del 1986, all'articolo 46, ha fatto obbligo alle Camere di commercio di coordinare la loro attività con gli interventi della corrispondente Provincia regionale; ed, a tal fine la norma ha previsto che la Giunta camerale fosse appositamente integrata, ai fini del coordinamento, da due rappresentanti della Provincia regionale, la cui nomina originariamente era assegnata al Consiglio provinciale;

a sua volta il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, ossia la legge di riforma delle camere siciliane, ha riconfermato la previsione dell'integrazione da parte dei due rappresentanti della Provincia regionale, collocandoli nell'ambito della formazione del consiglio camerale; e ciò al chiaro scopo di proseguire l'esperienza di coordinamento tra le due istituzioni espressa dalla l.r. n. 9 del 1986. Sicché la norma siciliana, mantenendo una specificità che le camere del resto di Italia non conoscono, prevede un organo assembleare della Camera composto anche dai due rappresentanti della Provincia regionale;

il procedimento di attuazione dei nuovi consigli camerali è pervenuto alla fase in cui compete all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca di individuare le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio camerale;

risulta che il 29 marzo ultimo scorso, l'Assessore ha emanato i decreti riguardanti le Camere di commercio di Palermo, Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani, Agrigento; mentre quello relativo alla Camera di Enna era stato già in precedenza adottato;

per quanto riguarda i rappresentanti delle corrispondenti Province regionali l'Assemblea ha disposto da loro designazione «ai sensi della vigente normativa in materia»;

tuttavia i decreti sono stati notificati ai sog-

getti interessati delle designazioni tramite nota assessoriale redatta e sottoscritta (non minutata, e neppure sottoscritta d'ordine, bensì, si ribadisce, "de plano" firmata) da dipendente qualificatasi come assistente contabile. Già tale circostanza, considerata l'importanza della vicenda e gli innovativi riflessi istituzionali, assume caratteri che, quantomeno sul piano dello stile istituzionale, parrebbero fortemente criticabili;

e sicuramente la critica diviene censura se non deplorazione allorquando, in chiusura della nota, è dato leggere quanto testualmente si riporta:

«Al Presidente della Provincia, che legge per conoscenza, si fa presente che, essendo insorto contrasto interpretativo circa l'organo che deve designare i rappresentanti della Provincia regionale e che, pertanto, è stato necessario sotoporre la questione all'Ufficio Legislativo e legale, alla designazione dei due rappresentanti previsti dall'art. 19 comma 8 della l.r. n. 29 del 1995 si provvederà in seguito sulla scorta del parere dell'ufficio legale»;

si ha ragione di ritenere che non rientri nella "normale" responsabilità di un dipendente con qualifica di assistente contabile la competenza a decidere in ordine a vicende così delicate ed essenziali per la vita di istituzioni della Regione siciliana, ed è perciò conseguente domandarsi a chi in concreto sia dovuto l'orientamento che l'incauta dipendente ha fatto proprio, sottoscritto e diffuso ai soggetti interessati, e tra questi alle stesse Province regionali e Camere di commercio;

si è in presenza di una chiara limitazione di effetti che i corrispondenti decreti assessoriali non soltanto non prevedono, ma invece espli- cano con indiscutibile pienezza;

se la responsabilità legale di tale soluzione va sicuramente riferita alla dipendente firmataria, e per i profili inerenti la "culpa in vigilando" al suo diretto superiore, non pare possano sorgere dubbi sul fatto che la responsabilità politica di un simile indirizzo, in manifesta contraddizione con il decreto, vada interamente riferita all'As-

sessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

la questione non si esaurisce in tali aspetti, che solo apparentemente si presentano di tipo formale, mentre in realtà rivelano un inesistente rispetto di basilari principi organizzativi, di ripartizione di competenze e gradi di responsabilità, di modalità coerenti con l'importanza degli affari trattati, della quale evidentemente non si ha la minima contezza, e pertanto, sono invece di eloquente sostanzialità;

qualsiasi organo deputato ad esprimere una funzione di rappresentatività del territorio, o anche di momenti significativi di quel preciso territorio, come è senz'altro un consiglio camerale, non può consentirsi nascere monco sin dalla sua origine, e differire la sua completezza, e quindi la compiutezza dell'azione politica ed amministrativa che gli è deputata, ad un termine «*incertus an*» ed «*incertus quando*»;

inoltre, poiché l'art. 97 della Costituzione assegna alla legge l'organizzazione dei pubblici uffici, non sono certamente il decreto assessoriale, né tantomeno la nota dell'Assessorato che potrebbero limitare le previsioni della legge n. 29 del 1995, che disciplina la concomitante designazione dei rappresentanti delle Province regionali per la formazione dell'organo di base delle Camere di commercio. Onde prevenire strumentali equivoci, la questione non risiede, quantomeno al momento, sulla verifica dei soggetti cui appartenga la potestà di designare;

la circostanza che il componente della Giunta di Governo, onorevole Salvino Barbagallo, assessore per gli enti locali, con propria circolare abbia espresso e diramato la convinzione che tale competenza sia del Consiglio provinciale, mentre il Presidente della Regione abbia ritenuto di interessarne l'Ufficio legislativo e legale per il meditato responso, rivela non soltanto la complessità della tematica, ma anche il grado di saldezza, di univocità e di reciproco rispetto tra i componenti di questo Governo, ed il costituirsi di prassi veramente apprezzabili;

non è comunque questo il punto della que-

stione, in merito al cui esito non farà certo difetto assumere posizione, una volta noto l'orientamento governativo;

ritenuto che:

la deplorazione che si esprime, e della quale si ritiene dovere interessare l'intera Aula, s'indirizza verso l'approssimazione, la superficialità ed il mancato riguardo di elementari principi di etica istituzionale che si sono registrati nella gestione della delicatissima vicenda, traducendosi in scelte di evidente ed inusitata arroganza, a sua volta motivata da non meglio scrutabili ragioni, e comportanti il rischio di «zoppie» istituzionali mai viste neppure nei tempi più bui di questa Regione;

inoltre, l'approssimazione, l'incompetenza e la conclamata mancanza di conoscenza della legge di riferimento con cui risultano essere state seguite, coordinate e vigilate da parte dell'Assessorato della Cooperazione le procedure di rinnovo dei consigli delle camere di commercio, purtroppo, non si esauriscono in quanto esposto;

considerato, ancora, che:

l'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1995, con solare chiarezza, commisura il numero dei consiglieri che compongono il consiglio camerale alla consistenza numerica delle imprese risultanti nella corrispondente camera di commercio; perciò le camere di commercio sino a 40 mila imprese risulteranno dotate di un consiglio formato di venti componenti; quelle sino ad 80 mila imprese di venticinque, e quelle riferentisi ad un numero superiore di imprese, di trenta consiglieri;

lo stesso articolo di legge riconosce alla potestà statutaria delle camere di commercio soltanto la ripartizione dei consiglieri tra i vari settori economici, peraltro rispettando una griglia precisamente individuata dal comma 2, e non mai la loro quantificazione che, come visto, è predeterminata dalla legge;

il comma 6 dell'art. 10, inoltre, dispone che

del Consiglio fanno parte due componenti, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e l'altro delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

il comma 8 invece prevede l'integrazione del consiglio camerale dei due rappresentanti della Provincia regionale;

la chiarezza della norma è tale da percepire immediatamente che, al termine della conta, secondo la dimensione della Camera di commercio, i consiglieri saranno rispettivamente in numero di ventidue, ventisette e trentadue, ivi compresi quello designato dalle organizzazioni sindacali, quello designato dalle associazioni dei consumatori, ed infine i due che integrano il consiglio per conto ed in rappresentanza della Provincia regionale;

eppure, ciascuna delle deliberazioni con le quali le giunte camerali in carica hanno provveduto, in sede transitoria ed a termini dell'art. 27 della stessa legge, ad adottare la disposizione statutaria di costituzione del consiglio camerale e di ripartizione dei consiglieri, ha utilizzato e distribuito interamente ai settori economici l'intera consistenza di consiglieri spettante alla camera di commercio in ragione della sua dimensione in termini di imprese scritte. E quindi vi ha previsto e deliberato l'aggiunta di altri due posti, assegnati alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alla rappresentanza delle associazioni dei consumatori, i quali, sommati agli altri due posti di consigliere, previsti e dovuti alla rappresentanza della Provincia regionale, fanno sì che i consigli camerali in corso di formazione risultino eccedenti di due unità, in aperta violazione della previsione di legge e di quella disposizione costituzionale già citata (art. 97 Cost.) che assegna soltanto alla legge il potere di organizzazione dei pubblici uffici;

la circostanza che le giunte delle camere di commercio abbiano adottato le deliberazioni in questione, in quanto risultino costituite in misura preponderante da operatori economici, in profondo raccordo con le associazioni di cate-

goria che ebbero ad esprimere attraverso la segnalazione, (e quindi tendenzialmente predisposti ad interpretazioni per così dire estensive ed ampliative delle possibilità delle associazioni stesse), non solo appare comprensibile ma non sembra neppure meritevole di censure. In fin dei conti, le camere di commercio sono state, sono e saranno ancor più domani momenti di sintesi della vita economica, degli interessi che la attraversano, e dunque delle relazioni e delle aspettative delle associazioni di categoria le quali rappresentano senza dubbio gli interpreti e gli attori più prossimi allo senario camerale;

appare quindi perfettamente verosimile, quasi ovvio, che l'istintiva lettura delle disposizioni si sia potuta indirizzare verso una concreta attuazione idonea a diminuire la consistenza del voto dei consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, nonché della parte di estrazione politica, attraverso l'irrobustimento del numero dei consiglieri ripartiti in relazione ai settori economici;

non sembra meno verosimile che, considerata la rigidità del rispetto della griglia di ripartizione dei seggi a settori economici ben precisamente individuati dalla norma, anche indipendentemente dalla loro consistenza in termini di imprese rappresentate (vedasi pesca, cooperazione, ovvero ancora credito e assicurazioni, servizi alle imprese, turismo, trasporti, altri servizi), i rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei cosiddetti settori tradizionali abbiano potuto orientare la loro interpretazione della norma verso un'istintiva difesa del peso delle relative categorie di appartenenza in termini di consiglieri;

ritenuto che:

la vigilanza che compete all'Assessore, e della quale egli è responsabile, non solo politicamente, attraverso l'esercizio del potere di approvazione o di diniego di approvazione (che l'art. 4 comma 2 della legge regionale n. 29 del 1995 gli assegna) non sia riuscita a realizzare immediatamente l'esorbitante dimensiona-

mento che si stava verificando; la sua difformità rispetto al paradigma legale, e quindi la necessità di denegare l'approvazione ai suddetti atti, è aspetto ben diverso che esige un indispensabile apprezzamento, in quanto induce un'allarmante inquietudine per la scemata capacità di controllo della legalità da parte di istituzioni che vi sono preposte;

disattenzione, superficialità, disorganizzazione, omissione, mancanza di professionalità, qualunque possa essere la ragione di questo eclatante e non confortante risultato, essa è comunque grave sintomo di una dialettica tra istituzioni che si presenta patologicamente interrotta, che va immediatamente recuperata attraverso un'adeguata opera di ricucitura da affidarsi a chi ne sappia dare migliore garanzia e più attenta ed accurata interpretazione; e che non può non destare la responsabile attenzione della Assemblea legislativa e l'altrettanto responsabile adozione delle determinazioni che necessiterebbero,

impegna il Governo della Regione

a verificare che la ricostituzione dei consigli delle nove Camere di commercio siciliane avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge;

a dichiarare la nullità, in relazione alla quantificazione dei consiglieri ed alla conseguente ripartizione in relazione ai settori economici, di tutte le procedure sino ad ora poste in essere per contrarietà alla legge;

ad annullare tutte le procedure per la ricostituzione dei consigli camerale, sino ad ora poste in essere dall'Assessorato Cooperazione, commercio, artigianato e pesca;

tenuto conto dell'urgenza con cui comunque è necessario procedere al rinnovo degli organismi camerale, a compiere quanto necessario entro il termine di trenta giorni». (448)

CROCE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE. Signor Presidente, intervengo per chiedere che la mozione numero 448 venga trattata con estrema urgenza, considerata l'importanza del contenuto della stessa, per cui il Governo dovrà procedere sicuramente a rimodulare, a rivedere il tutto.

Ribadisco, pertanto, al Presidente la mia richiesta affinché assuma l'impegno di discutere questo importante argomento alla prima seduta utile.

PRESIDENTE. Propongo che le mozioni testè lette siano demandate alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché ne determini la data di discussione.

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Discussione di disegni di legge

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Sull'ordine dei lavori

LA GRUA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA GRUA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere il prelievo del disegno di legge n. 1053/A "Norme per il trasferimento a titolo gratuito dall'ESA ai comuni di Ragusa ed Ispica rispettivamente del Frigomacello e del mercato ortofrutticolo", posto al numero 4).

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di prelievo.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Discussione del disegno di legge «Norme per il trasferimento a titolo gratuito dall'ESA ai comuni di Ragusa e Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo» (1053/A)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si inizia, pertanto, con l'esame del disegno di legge numero 1053/A «Norme per il trasferimento a titolo gratuito dall'ESA ai comuni di Ragusa e Ispica rispettivamente del Frigomacello e del mercato ortofrutticolo», posto al numero 4).

Invito i componenti della terza Commissione legislativa «Attività produttive» a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ha facoltà di svolgere la relazione l'onorevole La Grua.

LA GRUA, *relatore*. Mi rимetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 1.

Ne dò lettura:

«Articolo 1

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) è autorizzato a trasferire ai comuni di Ragusa ed Ispica le strutture, le aree di pertinenza, i macchinari e le attrezzature facenti parte rispettivamente dei complessi industriali Centro carni (frigomacello) e mercato ortofrutticolo realizzati dall'ESA stesso nella zona industriale di Ragusa e in contrada Rio Favara di Ispica.

2. Le amministrazioni comunali interessate, destinatarie del trasferimento degli immobili e delle attrezzature rispettivamente ricadenti nel proprio territorio, utilizzeranno i beni loro ce-

duti secondo le finalità originarie o per altre finalità produttive».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 2.

Ne dò lettura.

«Articolo 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà in una seduta successiva.

Seguito della discussione del disegno di legge «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo» (218-350-20-66-186-192-374/A)

PRESIDENTE. Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge numero 218-350-20-66-186-192-374/A «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo» posto al numero 1).

Invito i componenti la sesta Commissione «Servizi sociali e sanitari» a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ricordo che la discussione del disegno di legge era stata sospesa nel corso della seduta numero 306 del 23 maggio 2000, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del Regolamento interno, dopo la chiusura della discussione generale e

l'approvazione del passaggio all'esame degli articoli.

Si passa, pertanto, all'esame dell'articolo 1.
Ne dò lettura.

**«Articolo 1
Finalità**

1. La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, la protezione degli animali, con particolare riguardo alle condizioni di vita degli animali domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana, animale e del territorio, nonché al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo.

2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione, i comuni, singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione:

emendamento 1.1:

«Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo”»;

- dagli onorevoli Zanna, Mele, Monaco e Oddo:

emendamento 1.2:

«Al comma 2 dopo le parole “...provvedono le Regioni” aggiungere le parole “le province regionali”»;

emendamento 1.3:

«Al comma 2 dopo le parole “Aziende unità sanitarie locali” aggiungere le parole “dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia (IZSS)”»;

emendamento 1.4:

«Alla fine del comma 2 dopo le parole “associazioni protezionistiche” aggiungere le parole “e animaliste”»;

- dagli onorevoli Provenzano, Leontini, Croce, Accardo e Vicari:

emendamento 1.5:

«Al comma 2 dopo le parole “le province” aggiungere le parole “le province” e dopo la parola “avvalendosi” aggiungere le parole “o meno”»;

emendamento 1.6:

«Al comma 2 sostituire le parole “della collaborazione delle associazioni protezionistiche” con le parole “della collaborazione delle associazioni animaliste”».

Pongo in votazione l'emendamento 1.1.
Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 1.2.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

ZANNA. Signor Presidente, desidero fare una precisazione: bisogna aggiungere la dizione «le province regionali» in tutti gli articoli del disegno di legge dove si fa riferimento a «Regione e comuni».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

L'emendamento 1.5 è superato.

Si passa all'emendamento 1.3.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 1.6.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiedere ai presentatori di quest'emendamento di ritirarlo perché il successivo mio emendamento mette insieme l'associazione protezionistica e quella animalista.

Quindi, proponiamo non di sostituire il termine "animaliste" con "protezioniste", come fanno i firmatari di quest'emendamento, ma di mettere insieme "animaliste" e "protezioniste". Chiedo, pertanto, ai deputati di ritirarlo ed accogliere il mio successivo emendamento.

ACCARDO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 1.4. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 2. Ne dò lettura

«Articolo 2 Istituzione dell'anagrafe canina

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, alla quale sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.

2. L'anagrafe canina è istituita presso il settore di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale ed è organizzata in forma distrettuale. I distretti veterinari delle aziende unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di anagrafe negli ambiti territoriali di rispettiva competenza. I comuni, di concerto con le aziende USL, mettono a disposizione ambulatori dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.

3. L'anagrafe canina è gestita attraverso sistemi informatici che consentono, mediante una

apposita banca dati, anche la gestione dell'anagrafe zootechnica di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.

4. L'informatizzazione dei distretti veterinari corrispondenti alle ex Unità sanitarie locali, dei settori di sanità pubblica veterinaria, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e dell'Ispettorato regionale veterinario per le finalità di cui al comma 3 è effettuata dall'Assessore regionale per la sanità, utilizzando le somme stanziate dall'articolo 23.

5. L'Assessore regionale per la sanità con proprio decreto può delegare a una azienda unità sanitaria locale della Regione l'espletamento delle procedure di gara per l'informatizzazione di cui ai commi precedenti.

6. Le associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 18 e gli enti di ricerca possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati dell'anagrafe canina».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione:

emendamento 2.1:

«Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'anagrafe canina è istituita presso i servizi veterinari di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale. I comuni, di concerto con le AUSL, mettono disposizione ambulatori dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione"».

«Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'informatizzazione dei servizi veterinari, per le finalità di cui ai commi precedenti, è effettuata dall'Assessore regionale per la sanità, ri-partendo l'informatizzazione alle AUSL le somme stanziate dall'articolo 23 della presente legge in funzione della popolazione umana residente nell'ambito territoriale di ciascuna azienda"»;

I commi 5 e 6 sono abrogati.

- dall'onorevole Forgione:

emendamento 2.2:

«Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'anagrafe canina è istituita, su base comunale o intercomunale, a cura delle aziende unità sanitarie locali e dei comuni singoli o associati. I distretti veterinari delle Aziende unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti dell'anagrafe ed a effettuare le prestazioni sanitarie previste dalla presente legge negli ambiti territoriali di rispettiva competenza. I comuni provvedono ad istituire appositi ambulatori."»;

I commi 3 e 4 sono soppressi.

I commi 5 e 6 sono abrogati;

- dagli onorevoli Zanna, Mele, Monaco e Oddo:

emendamento 2.4:

«Aggiungere il seguente articolo: "Art. 2 bis – 1. Con le stesse modalità, obblighi e previsioni dell'articolo precedente è istituita l'anagrafe dei gatti"»;

- dagli onorevoli Zanna, Forgione, Mele e Monaco:

emendamento 2.5:

«Al comma 2 sostituire le parole "presso il settore di sanità pubblica veterinaria" con le parole "presso l'area di sanità pubblica veterinaria"»;

emendamento 2.6:

«Al comma 3 dopo le parole "...è gestita attraverso" aggiungere la parola "preferibilmente"»;

emendamento 2.7:

«Il comma 5 è abrogato»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speziale, Pignataro, Cintola, Leanza e Oddo:

emendamento 2.9:

«Al comma 2 sostituire le parole "presso il settore di sanità pubblica veterinaria" con le parole "servizio di igiene degli allevamenti e produzione animali dei dipartimenti di prevenzione di ogni AUSL"»;

emendamento 2.10:

«Al comma 2 il periodo da "I comuni, di concerto..." fino a "...sterilizzazione" è sostituito da: "inoltre le Ausl provvedono ad attivare di concerto con i sindaci dei comuni ricadenti nei territori di competenza dei distretti, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e sterilizzazione. Per le città di Palermo, Catania e Messina vengono istituiti presidi veterinari di igiene urbana multidistrettuali per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1."»;

– dagli onorevoli La Corte e Guarnera:

emendamento 2.11:

«Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge"»;

– dagli onorevoli Provenzano, Leontini, Croce, Accardo e Vicari:

emendamento 2.8:

«Al comma 6 sostituire le parole "Le associazioni protezionistiche" con le parole "Le associazioni animaliste"».

ZANNA. Chiedo di parlare sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché a questo emendamento dovremmo dedicare un pò di tempo in quanto, secondo la decisione che assumeremo, il testo sarà riportato in tutto l'articolato della legge.

Mi riferisco al termine – che noi usiamo – del settore o del servizio dei distretti veterinari che poi devono applicare questa legge. La Commissione propone di usare il termine «presso i servizi veterinari di ciascuna azienda».

Come sa l'onorevole Nicolosi, essendo presidente della sesta Commissione e, come sa l'onorevole assessore, i servizi sono stati cancellati dal piano sanitario regionale. Pertanto ritengo opportuno che noi, all'indomani della approvazione del piano sanitario regionale, adottassimo il termine corretto contenuto nel piano

stesso, e non un termine ormai superato dalle norme che abbiamo appena approvato.

Ecco perché ritengo non corretto l'emendamento presentato dalla Commissione e propongo di accogliere, invece, quello a mia firma che sostituisce al comma 2 al posto di «presso i settori di sanità pubblica» il termine esatto previsto dal Piano sanitario regionale e, cioè, «presso l'area di sanità pubblica veterinaria», che poi si articola nelle diverse strutture.

Pertanto, chiedo il ritiro dell'emendamento della Commissione.

Ripeto, qualsiasi formula decideremo in questo momento, con questo articolo, con questo voto, lo ritroveremo poi in tante altre parti di questa legge; pertanto credo sia necessario fare chiarezza su questo punto e decidere quale termine usare.

È doveroso – a mio avviso – inserire il termine adottato nel Piano sanitario regionale approvato l'altro ieri dalla Giunta.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, la questione posta avrebbe ed ha un senso se riferita ai settori che obiettivamente non vengono più considerati come tali alla luce della legge numero 229 e del Piano sanitario regionale. Diverso è quando si parla di servizi veterinari.

La parola «servizi» non scompare dal vocabolario italiano né dal contesto dell'organizzazione sanitaria. Quando parliamo di servizi veterinari non facciamo riferimento all'articolazione tra settore e servizi, ma all'attività del servizio veterinario. In questo caso, il servizio veterinario si proietta anche verso le realtà locali: i distretti. Per cui la questione posta è stata valutata, anche in termini tecnici, dalla Commissione, con i funzionari dell'Assessorato, e si è ritenuto opportuno mantenere l'attuale dizione, che non configge con quanto detto, e che tuttavia appare più pertinente.

Quindi, pur non essendoci un contrasto di fondo con le indicazioni fornite dall'onorevole Zanna, tuttavia appare più opportuno e idoneo

il termine «servizi veterinari» che non fa più riferimento alla suddivisione in settori e servizi, ma alla affinità del servizio veterinario.

Pertanto, vorrei dire, è una questione che accoglie le perplessità dell'onorevole Zanna ma non si riferisce a quello che lui dice, bensì ad un'attività del servizio veterinario non in quanto organizzazione, ma in quanto struttura di servizio. Abbiamo ritenuto, e in questo c'è anche l'assenso dei tecnici dell'assessorato, che il termine vada mantenuto e che quindi, in qualche modo, corrisponde a quanto detto dall'onorevole Zanna, non è confligente. Dire, invece, genericamente "area di sanità pubblica veterinaria" appare eccessivo rispetto a un dato che poi refluisce nell'attività dei distretti sanitaria, come attività dei servizi veterinari nel distretto.

LO MONTE, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MONTE, assessore per la sanità. Signor Presidente, propongo l'accantonamento dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Si passa all'articolo 3. Ne dò lettura:

**«Articolo 3
Obbligo della iscrizione**

1. I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all'anagrafe canina i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.

2. Per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione dell'anagrafe canina il termine di cui al comma 1 decorre dall'istituzione dell'anagrafe.

3. I cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella Regione siciliana, debbono essere registrati entro novanta giorni dal loro ingresso nella Regione.

4. I cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre Regioni e dimoranti in Sicilia debbono essere iscritti all'anagrafe canina entro novanta giorni da loro ingresso nella Regione, anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella Regione Sicilia. L'iscrizione in tal caso è effettuata presso l'anagrafe canina dell'Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.

5. Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini non residenti in Sicilia che soggiornino nel territorio della Regione per periodi inferiori a novanta giorni.

6. I professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza entro sette giorni al comune di residenza e all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

7. La inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe e la violazione dell'obbligo di cui al comma 6 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Zanna, Mele, Monaco e Oddo:

emendamento 3.3:

«*Al comma 1 sopprimere la parola "canina" e aggiungere la parola "e i gatti"*»;

emendamento 3.4:

«*Al comma 1 sostituire la parola "entro 180 giorni" con le parole "entro sessanta giorni"*»;

emendamento 3.5:

«*Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole "In ogni caso dovrà essere fatta denuncia della cuccioluta entro trenta giorni al distretto veterinario competente"*»;

emendamento 3.6:

«Al comma 2 dopo le parole “per i cani” aggiungere le parole “e i gatti” e sopprimere al secondo rigo la parola “canina”»;

emendamento 3.7:

«Al comma 3 sostituire le parole “registrati entro novanta giorni” con le parole “registrati entro sessanta giorni”»;

emendamento 3.8:

«Al comma 6 dopo le parole “I professionisti” aggiungere “e le associazioni di cui all’articolo 18, comma 1”»;

emendamento 3.9:

«Al comma 6, secondo rigo, dopo le parole “dell’esistenza di cani” aggiungere le parole “ed i gatti”»;

emendamento 3.10:

«Al comma 7 sostituire le parole “lire 150.000” con le parole “lire 300.000” e le parole “lire 900.000” con le parole “lire 1 milione”»;

emendamento 3.11:

«È aggiunto il seguente comma: “Gli obblighi previsti dal presente articolo e quindi le sanzioni qualora non vengano rispettati, sono estesi anche ai proprietari di gatti”»;

– dalla Commissione:

emendamento 3.1:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma: “8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30 milioni qualora l’inoservanza riguardi cani appartenenti a razze particolarmente aggressive o utilizzate per i combattimenti fra cani, individuate dall’Assessore regionale per la sanità con decreto di cui all’articolo 4”»;

– dagli onorevoli Zanna, Forgione, Mele, e Monaco:

emendamento 3.12:

«Al comma 6 sostituire le parole “I professionisti” con le parole “I medici veterinari”».

ZANNA. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Si passa all’emendamento 3.7.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, il termine di novanta giorni è più congruo nel senso che appare eccessiva una riduzione; invece novanta giorni contempla le esigenze e risolve la questione. Pertanto, invito l’onorevole Zanna a ritirare anche l’emendamento 3.7.

ZANNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Si passa all’emendamento 3.12.

Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?

LO MONTE, assessore per la sanità. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all’emendamento 3.8.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, assessore per la sanità. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 3.9.

ZANNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 3.10.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, riteniamo sia meglio una possibile multa che non una multa eccessiva; meglio pagare una quota. Peraltra, questo fa riferimento ad indicazioni contenute nella legge nazionale, per cui elevarlo eccessivamente potrebbe non essere una ragione riconducibile ad altra norma; invece noi ci adeguiamo a quanto stabilito in sede nazionale. Pregherei l'onorevole Zanna su questo punto di ritirare la sua proposta.

ZANNA. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 3.1 della Commissione. Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 3.11.

ZANNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 4.

Ne dò lettura:

«Articolo 4
Norme di attuazione

1. L'Assessore regionale per la sanità con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni protezionistiche iscritte all'albo, emana le norme di attuazione, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

2. Con propri decreti, sentite le Associazioni protezionistiche iscritte all'albo, l'Assessore regionale per la sanità adegua le norme del decreto cui al comma 1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.

3. Con le medesime modalità del comma 2 l'assessore regionale per la sanità adegua, con periodicità annuale, le tariffe di cui agli articoli 11, comma 5, e 13, comma 7, nonché le sanzioni previste dalla presente legge».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 4.1:

«Al comma 1 la parola "novanta" è sostituita dalla parola "centoventi" e le parole "sentite le associazioni protezionistiche iscritte all'albo" sono sostituite dalle parole "sentita la commissione dei diritti degli animali di cui all'articolo 10"»;

Al comma 2 le parole "sentite le associazioni protezionistiche iscritte all'albo" sono sostituite dalle parole "sentita la commissione dei diritti degli animali di cui all'articolo 10"»;

– dall'onorevole Drago:

emendamento 4.2:

«Ai commi 1 e 2 sostituire le parole "sentite le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo" con le parole "sentita la Commissione per i diritti degli animali di cui al successivo articolo 10"»;

– dagli onorevoli La Grua, Stanganelli, Virzì e Sottosanti:

emendamento 4.4:

«Ai commi 1 e 2 sostituire le parole "sentite le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo" con le parole "sentita la Commissione per i diritti degli animali di cui al successivo articolo 10"»;

– dagli onorevoli Provenzano, Leontini, Croce, Accardo e Vicari:

emendamento 4.5:

«Al comma 1 sostituire le parole "sentite le associazioni protezionistiche" con le parole "sentite le associazioni animaliste"».

emendamento 4.6:

«Al comma 2 sostituire le parole "sentite le associazioni protezionistiche" con le parole "sentite le associazioni animaliste"».

Pongo in votazione l'emendamento 4.1, relativo al comma 1 dell'articolo. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 4.5 è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1, relativo al comma 2 dell'articolo.

Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.6 sono, pertanto superati.

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 5.

Ne dò lettura:

«Articolo 5
Operazioni di anagrafe

1. All'iscrizione all'anagrafe canina provvedono i distretti veterinari territoriali delle Aziende unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani.

2. Tutti i cani iscritti all'anagrafe sono identificati mediante il codice attribuito all'atto dell'iscrizione.

3. All'atto della iscrizione i dati segnalietici dell'animale e le generalità del proprietario o del detentore sono inseriti su un apposita scheda anagrafica, riportante altresì il codice anagrafico assegnato al cane registrato e gli estremi identificativi del veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall'articolo 6.

4. Copia della scheda anagrafica viene rilasciata al proprietario o detentore del cane. Essa deve seguire l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso ed essere esibita a richiesta delle autorità.

5. Il modello di richiesta di iscrizione e il modello di scheda anagrafica sono definiti dall'Assessore regionale per la sanità con il decreto di cui all'articolo 4».

Comunico che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 5.1:

«L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 5
Operazioni di anagrafe**

1. Alle operazioni di anagrafe canina provvedono i Servizi Veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale attraverso la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali o da Veterinari Liberi Professionisti appositamente delegati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale e che contiene i dati segnalietici dell'animale, le generalità del proprietario o del detentore, il codice anagrafico assegnato agli estremi identificativi del Veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dal successivo articolo 6.

2. La scheda anagrafica compilata da Veterinari Liberi Professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, ai Servizi Veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Copia della stessa viene rilasciata al proprietario o detentore del cane. Essa deve seguire l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve essere esibita a richiesta delle autorità.

3. Il Veterinario che invii la scheda oltre i termini di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una soma da

lire 100.000 a lire 600.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.

4. Il modello di scheda anagrafica è adottato dall'Assessore regionale per la sanità con il decreto di cui all'articolo 4»;

– dall'onorevole Forgione:

emendamento 5.2:

«Al comma 3 sostituire le parole "e gli estremi identificativi del veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall'articolo 6" con le parole "Sulla stessa scheda saranno annotati gli estremi identificativi del veterinario libero professionista individuato dai commi 4 e 5 dell'articolo 6»;

– dagli onorevoli Zanna, Mele, Monaco e Oddo:

emendamento 5.4:

«Accanto a tutti i riferimenti riguardanti "i cani" aggiungere le parole "e i gatti"»;

– dagli onorevoli Zanna, Forgione, Mele e Monaco:

emendamento 5.6:

Subemendamento all'emendamento 5.1:

«Al comma 1 e al comma 2 le parole "servizi veterinari" sono sostituite con le parole "aree di sanità pubblica veterinaria"»;

emendamento 5.7:

«Al comma 1 le parole "distretti veterinari territoriali" sono sostituite con le parole "le aree di sanità pubblica veterinaria"»;

emendamento 5.5:

«Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1 bis
L'Ente nazionale cinofilia italiana ha l'obbligo di comunicare i propri dati di censimento della popolazione canina presente in Sicilia alle diverse aree di sanità pubblica veterinaria delle singole AUSL territoriali».

– dagli onorevoli Giannopolo, Speziale, Pignataro, Cintola, Leanza e Oddo:

emendamento 5.10:

«Al primo rigo del comma 3 dopo le parole “dati segnaletici” è aggiunto “e la fotografia”»;

emendamento 5.11:

«Il comma 1 è così sostituito: “1. All’iscrizione all’anagrafe canina, su richiesta dei proprietari e/o detentori dei cani, provvedono i distretti veterinari territoriali delle AUSL con proprio personale organizzato in unità operative dimensionate secondo le esigenze del territorio”»;

emendamento 5.9:

«Alla fine del comma 4 dopo la parola “autorità” è aggiunto “le quali accerteranno anche la presenza sull’animale di eventuali lesioni e/o cicatrici riconducibili a maltrattamenti o all’impiego dell’animale in combattimenti tra cani”»;

emendamento 5.8:

«È aggiunto il seguente comma: “4 bis. Al fine di prevenire le pratiche di uso di cani in combattimenti, il sindaco può disporre, attraverso la polizia municipale, controlli periodici su cani in particolare delle razze pitt-bull, rothwailer, cani corso, dogo argentino, mastino napoletano ed altri animali da difesa”».

Si passa all’emendamento 5.1 al subemendamento 5.6.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si parla di area di sanità pubblica veterinaria si fa riferimento ad un concetto più vasto dell’attività di sanità pubblica veterinaria; in qualche modo si fa riferimento ad un elemento che è quasi pari al dipartimento. Quando si parla di servizi veterinari si parla di un’attività della struttura veterinaria, riferita ad una attività di servizio e non ad una organizzazione per settori o servizi o dipartimenti.

Il servizio veterinario, quindi, è l’attività della

struttura veterinaria, è servizio veterinario in quanto servizio prestato alla comunità da veterinari.

Non è un problema di organizzazione per settori o servizi; è una questione diversa.

Non è una questione rispetto alla quale succede chissà cosa, appare più pertinente la dizione «servizio veterinario». Per rispondere indirettamente a chi ipotizza chissà quali spartizioni dico che non si spartisce nulla, si fa riferimento ad una attività dei servizi veterinari diversa rispetto all’attività dell’area di sanità pubblica che appare troppo generica.

A mio avviso, peraltro, l’area di sanità pubblica veterinaria, pure se contenuto come termine nel Piano sanitario regionale – non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale – è un termine ancora inesistente.

Tuttavia, vorrei dire, non cade il mondo se si utilizza l’altra dizione; questa – ripeto – appare più pertinente. Quindi, l’insistenza non ha affezione a dati di principio o ad interessi, appare più congrua perché anche i tecnici ritengono che così dovrebbe essere.

Tuttavia, alla fine l’Aula è sovrana e può determinarsi come ritiene.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo una breve sospensione dei lavori d’Aula.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

*(La seduta, sospesa alle ore 18.40,
è ripresa alle ore 18.47)*

La seduta è ripresa.

Si riprende l’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti in precedenza accantonati.

Si passa all’emendamento 2.1.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, propongo di considerare l’emendamento 2.5 come subemendamento al 2.1.

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono contrario a questa impostazione.

Innanzitutto, vorrei precisare che dire che i comuni, di concerto con le AA.UU.SS.LL., mettono a disposizione ambulatori dove effettuare le operazioni di anagrafe e sterilizzazione, significa rendere difficile l'attuazione della legge.

Abbiamo 400 comuni in Sicilia e vi posso garantire che quelli in grado di attuare questo saranno in tutto una decina; pertanto, così facendo, si ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge.

Sono dell'idea che la sede, l'ambulatorio debba essere quello dell'AUSL; laddove vi sono comuni con locali già pronti si facciano le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione. Vorrei poi capire come si farà in un piccolo comune a porre in essere la sterilizzazione.

Ecco perché era importante individuare il livello di responsabilità e di competenza del servizio sanitario. Il principio, infatti, dev'essere questo: i comuni devono collaborare! E gli emendamenti da me presentati individuavano i distretti come competenza operativa; è del tutto evidente che l'anagrafe non esiste per distretto.

I distretti hanno la competenza e predispongono gli ambulatori di concerto con i comuni, laddove possibile; lì dove invece non è possibile ci dev'essere una sede certa se vogliamo che la legge sia applicata. Se invece vogliamo rinviarne l'applicazione alle calende greche, allora continuiamo così!.

Ecco perché sono contrarissimo a tale impostazione.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, intervengo per avanzare una proposta: comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Giannopolo, sarei per mantenere accantonato l'articolo 2; tuttavia occorre acquisire il termine che aveva bloccato il resto. Poi, sull'organizzazione di chi deve in-

tervenire, possiamo discuterne meglio entrando nel merito dell'articolo 2 e procedere usando quel termine generico se guardiamo il Piano sanitario regionale, così da approvare gli altri articoli. Ritengo la preoccupazione dell'onorevole Giannopolo legittima e sacrosanta; tuttavia si può anche risolvere in qualche modo trovando un equilibrio. È vero che tutti i 400 comuni non possono istituire l'ambulatorio, ma non risulta un obbligo fare in tutti i comuni l'ambulatorio per la sterilizzazione. Quindi, un equilibrio si può trovare se ci fermiamo un attimo a ragionare sulla norma.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, credo si possa andare avanti anche perché la questione è affrontata e risolta opportunamente dalla proposta della Commissione nella quale si ricomprende pienamente anche la modifica contenuta nella proposta Giannopolo.

Quando si dice che l'AUSL, d'accordo con i comuni e i comuni in collaborazione con l'AUSL, provvedono ad attrezzare ambulatori, significa che quando sono in grado di farlo lo comunicano. È evidente che si va verso un livello che supera i distretti; è evidente che nel distretto c'è l'ambulatorio, se è possibile si va ancora più vicino al cittadino in luoghi dove è possibile avere un ambulatorio da parte dei comuni.

È una previsione che va al di là del dato certo costituito dalla presenza degli ambulatori nei distretti veterinari. Ma se, ad esempio, un distretto ricomprende i comuni Corleone e Giuliana ed è possibile che a Giuliana vi sia il comune che attrezza un ambulatorio, si farà anche lì, quando sarà possibile! Altrimenti, se i comuni non sono in grado di farlo, non sarà fatto, ma nel distretto c'è certamente. Quindi, fermarsi per queste cose mi pare certamente non utile.

C'è un passaggio, contenuto nell'articolo 4, in cui l'Assessore potrà provvedere con decreto sulla base di pareri espressi dai componenti di una commissione, ad apportare degli aggiusta-

menti senza che si passi attraverso l'Aula parlamentare. Queste preoccupazioni sono eccessive, l'applicazione della legge porterà pure ad aggiustamenti che sono demandati all'Assessore, sentita la Commissione di cui all'articolo 4. Quindi, c'è anche un atteggiamento intelligente che sgancia le innovazioni dall'esigenza di tornare in Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 2.5.

Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 2.1.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, possiamo avere il tempo di trasformarlo in subemendamento?

PRESIDENTE. Onorevole Giannopolo, se approviamo l'emendamento 2.1 così come emendato dal subemendamento sono preclusi gli emendamenti 2.9 e 2.10.

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Così come è stato fatto per l'emendamento 2.5 occorre fare per il 2.9 e 2.10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18.55,
è ripresa alle ore 19.05)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Giannopolo, Cintola, Zanna, Pignataro, Oddo e La Corte il subemendamento 2.9.R all'emendamento 2.1:

«All'articolo 2 l'ultimo periodo è così sosti-

tuito: "Le AUSL provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e sterilizzazione"».

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, sulla questione esaminata ed anche sulla nuova proposta, deve essere chiara una cosa e il Governo, in particolare, deve saperlo.

Quando diciamo "i comuni, di concerto con le AUSL, mettono a disposizione ambulatori dove effettuare le operazioni", significa che i comuni attrezzano la struttura e la mettono a disposizione della AUSL; viceversa è la AUSL che, con fondi propri, deve provvedere a realizzare la struttura.

Siccome non è previsto che le AUSL abbiano presumibilmente fondi per questo né nella legge ciò è previsto, la copertura finanziaria per questi aspetti non c'è. Allora il Governo sappia che deve provvedere, — ma in questo momento non abbiamo come farlo — a dare alle AUSL i fondi necessari per costruire presso i comuni gli ambulatori di cui trattasi. Diversamente i comuni, quando potranno, a fronte di una situazione diversa che intanto si svolge correttamente nei distretti, metteranno a disposizione della AUSL l'ambulatorio dove i veterinari andranno a compiere le operazioni.

Questo è il problema, ed è un problema finanziario importante. Ecco perché la formulazione inversa determina uno spostamento di risorse finanziarie che in questa fase non è prevista vengano intestate alle AUSL, né è prevista la relativa copertura. Il Governo può anche farlo, però il dato è questo; c'è una indicazione che in quel momento afferisce ad una attività dei comuni, che, se vogliono che quell'attività venga svolta nel loro territorio, attrezzano un ambulatorio mettendolo a disposizione dei veterinari della USL; altrimenti è la USL che deve fare un'operazione che, oltre il distretto, interessa vari comuni con fondi propri. Questo è il concetto: i sindaci sono autorità sanitarie,

quindi attrezzano l'ambulatorio con quello che serve.

LO MONTE, assessore per la sanità. Che i comuni mettano a disposizione i locali mi pare giusto. Le attrezature sono di competenza della sanità.

GIANNOPOLO. Quindi, per la sterilizzazione di un cane ci vuole un'intera sala chirurgica?

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. È detto "di concerto con le AUSL". Pertanto, può esserci anche un rapporto di collaborazione. Tuttavia, siccome è il Governo che alla fine deve dare alle AUSL i fondi necessari, decida se è preferibile attribuire questa responsabilità primaria ai comuni oppure intestare tali iniziative alle AUSL.

RICOTTA. Cosa cambia rispetto alla formulazione data dalla Commissione?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento così recita: "Le AUSL provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione". Un problema di copertura finanziaria non esiste. Poi, non intendo entrare nel merito.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, lei ritiene preferibile la formulazione iniziale, anche perché la seconda imputa un impegno per la AUSL a cui deve ottemperare, rispetto al quale i comuni possono esercitare un'azione pressante affinché questo avvenga. Invece, diversamente formulato, i comuni, ove lo ritengano opportuno, si attivano per mettere a disposizione la sala ambulatoriale. Questo è il dato. Quindi, lì c'è una congenza per la AUSL, dall'altra parte c'è un'opportunità che viene data ai comuni.

PRESIDENTE. Onorevole Nicolosi, secondo l'emendamento della Commissione sono i comuni che, di concerto con le AUSL, mettono a disposizione gli ambulatori. Qui in questo caso può essere il comune o l'AUSL, a seconda delle

opportunità. Pongo in votazione il subemendamento 2.9.R.

Il parere del Governo?

LO MONTE, assessore per la sanità. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 2.1, così modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti 2.9 e 2.10, pertanto, decadono.

Pongo in votazione l'emendamento 2.11. Il parere del Governo?

LO MONTE, assessore per la sanità. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 2.2 decade per assenza dall'Aula del firmatario.

Pongo in votazione l'emendamento 2.6. Il parere del Governo?

LO MONTE, assessore per la sanità. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 2.1, relativo al comma 4.

Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa agli emendamenti 2.1 e 2.2.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, la ragione dell'emendamento sta in un'esigenza di riservatezza di informazioni che non possono essere date ad associazioni private. È questa la ragione per la quale si propone l'abrogazione dei commi 5 e 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

ZANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colle-

ghi, la Commissione vuole abrogare i commi 5 e 6.

La spiegazione fornita dal Presidente della Commissione non mi convince perché stiamo parlando di associazioni poi riconosciute con decreto assessoriale. Inoltre, accedere a queste informazioni sull'anagrafe canina non mi sembra né uno scandalo nè una violazione della privacy dei cani.

Chiedo, quindi, alla Commissione di ritirare il suo emendamento e di approvare il mio che prevede l'abrogazione del comma 5.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, in relazione alla proposta formulata sia dall'onorevole Forgione sia dalla Commissione bisogna considerare che il presupposto dell'accesso ai dati significa essere in possesso di un computer dove incasellare gli stessi. Francamente ci pare inopportuno. Se vogliono i dati, li chiedano, ma che abbiano la possibilità di avere un computer collegato alla nostra stessa rete ci pare eccessivo. Si tratta, infatti, di strutture private rispetto ad un'organizzazione pubblica!

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti 2.1 e 2.2, relativi ai commi 5 e 6.

Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

L'emendamento 2.7 è assorbito.

L'emendamento 2.8 è superato.

ZANNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento 5.1:

- dagli onorevoli Giannopolo, Cintola, Villari, Pignataro e Zanna:

subemendamento 5.1.3:

«Al comma 1 dopo la parola "segnalenti" aggiungere "e la fotografia"»;

- dagli onorevoli Zanna, Cintola, Zangara e Giannopolo:

subemendamento 5.1.2:

«Al comma 1 sostituire le parole "appositamente delegati" con le parole "appositamente autorizzati"»;

- dagli onorevoli Zanna, Cintola, Zangara e Giannopolo:

subemendamento 5.1.1:

«È aggiunto il seguente comma: "5. Le modalità di autorizzazione per i veterinari liberi professionisti saranno previsti dal decreto assessoriale i cui all'articolo 4"».

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, valuto accoglitibile l'emendamento che riporta la possibilità della autorizzazione ai veterinari liberi professionisti al decreto assessoriale di cui all'articolo 4.

Mi pare non utile l'emendamento 5.1.1 in quanto articola in maniera eccessivamente burocratica l'attività dei servizi veterinari, ipotiz-

zando addirittura delle unità operative dimensionate secondo le esigenze del territorio, per questo motivo invito i firmatari a ritirarlo.

Ritengo inoltre che non dobbiamo rendere difficile la vita anche ai proprietari dei cani! Provvedere all'anagrafe e portare pure la fotografia del cane, presumibilmente autenticata dal notaio, credo sia un pò eccessivo.

Approviamo una legge che non renda difficile l'operazione di anagrafe, altrimenti poi la gente non la rispetterà. E per questa ragione mi rivolgo al Governo, considerato che vorremmo approvare una legge seria e non un testo che si presti a barzellette d'Aula. Non vorremmo che si verifichi quanto è accaduto, in qualche misura, per il Piano sanitario regionale quando, pur avendo la Commissione lavorato in maniera ottimale, in un successivo intervento si sono scardinati, ad esempio, i contenuti della legge numero 229. Ma di questo parleremo in altre sede.

Allora, con il testo in esame, è arrivato in Aula un lavoro appropriato, approvato dalla Commissione all'unanimità e definito ulteriormente con l'Assessorato e i suoi tecnici; poi, per carità, l'Aula è sovrana ma la sovranità è sulle cose che hanno una valenza positiva, che aiutano il cittadino, non su questioni che creano solo difficoltà. Allora, cerchiamo di avere senso di responsabilità per approvare una buona legge ed evitare che poi sia oggetto di sorrisi.

GIANNOPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLI. Signor Presidente, mi rivolgo a lei ed al Governo. Intervenendo nella discussione generale ho posto il problema dell'utilizzo dei cani in combattimenti clandestini. Si tratta di una pratica che è gestita - sono fatti, questi, ampiamente accertati - soprattutto da "Cosa nostra" o da organizzazioni comunque dedito al crimine.

Ho posto questa come una delle questioni centrali del disegno di legge in esame. Io non so se c'è qualche parlamentare che ha mai visto un cane che ha sostenuto combattimenti clandestini. A me è capitato vederli passeggiare in qualche comune e anche nella città di Palermo

e vi assicuro che lo spettacolo è penoso. Ed è uno spettacolo che grida vendetta.

Allora dobbiamo creare le condizioni di deterrenza attraverso le quali la integrità somatica, fisica dell'animale venga in qualche modo fissata attraverso un riconoscimento oggettivo. Nel disegno di legge è previsto che la scheda anagrafica debba essere esibita a richiesta delle autorità.

Io ho presentato altri due emendamenti che ripropongo come subemendamenti. A mio avviso, l'elemento dell'identificazione attraverso il tatuaggio elettronico non dà contezza della necessità di prevenire questi fenomeni.

L'elemento fotografico non è una barzelletta, perché la fotografia la si fa durante le operazioni di anagrafe a carico del servizio, di chi sta facendo l'identificazione.

Questo è il tema. Non sono appassionato di fotografie di cani; invece, sono appassionato al fatto che venga contrastata la mafia nel praticare questo tipo di attività che, vi assicuro, nella provincia di Palermo è molto diffusa (si salvano poche zone).

Da questo punto di vista ripropongo con forza questo concetto.

PAGANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, inizialmente pensavo di ironizzare su un argomento del genere. Oggi, invece, sono obiettivamente preoccupato, perché qui siamo in presenza veramente di un sovvertimento di tutti i valori, di tutti i principi su cui si dovrebbe fondare un vivere civile, perché non c'è bisogno di scomodare la cultura della vita o la cultura della morte o gli animali, per approfondire questo argomento.

Oggi, necessariamente, dobbiamo mettere un punto fermo. Questo Parlamento deve capire che non si può procedere in questa direzione. Non è possibile valutare una ipotesi in cui qualche animale possa essere oggetto di una lotta clandestina organizzata e attorno a ciò costruire e parlare su questo argomento. Allora andiamo anche oltre, facciamo prendere pure le impronte digitali ai cani; non è possibile umanamente, so-

cialmente e moralmente che si discuta su queste cose.

GIANNOPOLO. Trovo indecente questo intervento.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, mi spiace dover intervenire, intanto per comprendere cosa significa in italiano la parola "capire" e offendere, quindi, il Parlamento dicendo che "deve capire", "non ha capito".

Io dico che la Commissione non si è spiegata, chi ha predisposto il disegno di legge – voglio riprendere le parole del presidente Provenzano – non ha considerato che la legge sul randagismo non poteva essere valutata come sta avvenendo. Se, infatti, il disegno di legge dovesse essere approvato in questo modo, si darà un transito per una morte più o meno veloce al cane o per arricchimenti illeciti. Ripeto, arricchimento illecito di privati, che sono ben noti e non hanno bisogno di fotografia per essere individuati.

Oggi si assiste ad un atteggiamento che mi sembra arrogante e non riverente nei confronti del Parlamento. Questo Parlamento può non essere in grado di legiferare in quanto manca una maggioranza, mancano i numeri, vi sono assenze immotivate, ingiustificate in quanto c'è chi firma e se ne va e chi non è presente pur risultando ugualmente firmato. Sono cose vergognose sotto altri aspetti.

Però, nel momento in cui l'onorevole Giannopolo ha posto – e io lo condivido pienamente – un problema gravissimo, quello delle lotte clandestine, della mafia che vi si intromette facendo fortune e sfortune, in ogni caso sulla pelle degli stessi cani, ritengo che non bisogna né prenderlo sottobanco né sottovalutarlo. Altrimenti dico che sostengo un Governo che non merita neppure, a questo punto, l'attenzione del sottoscritto sia come individuo che come parlamentare.

Non bisogna accettare passivamente interpretazioni non idonee al ruolo del Parlamento ed alla volontà del parlamentare.

Sia l'onorevole Giannopolo che l'onorevole Provenzano, per citarne uno della maggioranza ed uno dell'opposizione, hanno avanzato proposte critiche e costruttive, non hanno detto «chiediamo la verifica del numero legale o facciamo saltare la legge».

Ritengo che ci voglia meno arroganza, ci voglia più tempo disponibile in Aula per tentare di approvare una legge, la più idonea possibile, in cui possiamo identificarci tutti. Una legge utile che salvaguardi pure questa categoria di animali e non una legge che tenti di salvaguardare interessi sotterranei, che possono esistere, che possono esserci e che possono, alla fine, tradursi in bei recinti dove mettere centinaia di cani senza che abbiano neppure lo spazio per viverci. L'importante è che i realizzatori di questi rifugi chiamati dalla legge a diventare i padroni, poi, della legge stessa, siano soddisfatti economicamente ed abbiano non solo i contributi ma anche la possibilità di costruire e di allargare i rifugi stessi che oggi sono veri e propri lager.

In questo caso stiamo approvando una legge per rifugi lager. Su questo non occorre inalberarsi; occorre stare calmi, ponderare, tentare di dare un contributo costruttivo affinché la legge sia la migliore possibile, sentendo tutti senza arroganza e senza fretta.

C'è tempo per poter approvare una buona legge, ma bisogna fare presto per avere pochi, maledetti ed immediati introiti non di denaro, ma di favori clientelari.

PROVENZANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVENZANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su questo articolo e sul subendamento per esprimere il mio pensiero: non vorrei si ritenesse che esistano solo due tipi di cani: il primo, di proprietà di qualcuno, quindi con un proprietario ben individuato che lo fotografica, accudisce, ospita; il secondo randagio in quanto senza un padrone.

Ne esiste un terzo tipo, e mi si permetta di dire che chi vive la realtà non della città, ma della campagna se ne accorge costantemente, ed è il cane di nessuno e di tutti. Quel cane che non ha un padrone o meglio ha tanti padroni, quel

cane che se lo si incontra andando in campagna scodinzola, salta anche piacevolmente addosso, lo si carezza – di chi sia quel cane non si sa – mangia insieme con gli altri cani di proprietà ma non si sa a chi appartiene.

In un caso del genere, chi se ne fa carico? Questo è un cane, tra virgolette, che non ha necessariamente un padrone, ha tanti padroni, gira ovunque: è di tutti e di nessuno.

E ve ne sono tantissimi. Io per primo, che vivo in una realtà di tal genere, in campagna, ho alcuni cani che stanno lì e mangiano insieme con i miei cani. Sono cani tranquilli, non sono randagi, se per randagio non si indica un qualcuno che non ha un certificato di proprietà, per cui dice: tu a chi appartieni? Non appartieni a nessuno, perché non hai un collarino.

Credo che dobbiamo pure stare attenti a questa terza categoria, altrimenti rischiamo che il cane che non è fotografato, che non è identificato, che non appartiene ad un padrone il quale lo ha portato dal veterinario, gli ha dato un nome, lo ha segnalato, diventi di per sé randagio. Il che va bene nelle città – e lo vediamo concretamente –, va anche bene nei paesi; va molto meno bene nelle campagne e credo che questa sia una realtà che tutti tocchiamo con mano e di cui, quindi, ritengo dobbiamo anche occuparci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subendamento 5.1.3. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, ho già dichiarato perché siamo di avviso contrario.

Ci chiediamo: chi fa la fotografia al cane di cui parla l'onorevole Provenzano? A chi si dà la fotografia? Chi la conserva? Quando viene censito il cane e da chi?

Al cane randagio catturato e rimesso in libertà, chi gliela fa la fotografia? Quando viene rimesso in libertà, a chi viene data la fotografia?

Quando si chiede a qualcuno di adottarlo e gli si dice che bisogna fare la fotografia, quello ri-

sponderà che di fronte a così tanti obblighi, non l'adopterà più.

Vogliamo complicare la vita anche per consentire l'adozione di un cane?

Ecco, se si vuole fare queste cose, che vengano fatte; ma, a mio avviso, significa creare difficoltà ai cittadini che vogliono tutelare i cani. E allora queste sono azioni contro il cane e contro i cittadini che vogliono essere amici del cane.

PRESIDENTE. Onorevole Nicolosi, ho il dovere, per Regolamento, di mettere in votazione il subemendamento.

Quindi, con il parere favorevole del Governo e con il parere contrario della Commissione, pongo in votazione il subemendamento 5.1.3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa al subemendamento 5.1.2.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. La Commissione si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

RICOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poco fa l'onorevole Cintola ha accusato la Commissione di arroganza e di non essersi spiegata bene.

Io credo che non si tratti di un problema di arroganza perché la Commissione ha lavorato alla stesura di questo disegno di legge e cerca ora di

dimostrare per quali motivi determinati emendamenti vanno accolti o, piuttosto, respinti.

L'Aula sicuramente non ha i numeri per andare avanti; tuttavia, qualcuno pretende - forse anche con l'aiuto della Presidenza, mi posso sbagliare - di fare votare in maniera caotica e di fare approvare per forza determinati emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Ricotta, lei non può muovere alcun rilievo alla Presidenza che, per Regolamento, sta mettendo in votazione i subemendamenti in maniera trasparente.

RICOTTA. Signor Presidente, può darsi che mi stia sbagliando. Credo che l'arroganza sia di chi, per forza, vuole far passare determinati emendamenti non tenendo conto di quella che è la realtà.

Quando noi ci presenteremo davanti a chi, poi, deve applicare gli adempimenti previsti da questa legge, probabilmente ci riderà in faccia e deriderà questo Parlamento che vuole a tutti i costi portare avanti determinate situazioni, che forse, per certi versi, sono anche ridicole.

Quindi, onorevole Cintola, non credo che l'arroganza sia della Commissione, ma di chi pretende di difendere posizioni, a mio avviso, talvolta indifendibili. Mi meraviglia il suo atteggiamento, certe volte critico nei confronti di chi non dovrebbe portare avanti certe situazioni, mentre in questo caso lei si comporta in modo del tutto contrario a quello che forse si propone.

Signor Presidente, se dobbiamo continuare in questo clima, forse sarebbe meglio interrompere i lavori d'Aula.

CAPODICASA, *presidente della Regione*. Non sia catastrofico!

RICOTTA. Signor Presidente, la invito allora a cercare una mediazione affinché non sia stravolto l'*iter* del disegno di legge.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, al di là dei poteri sovrani dell'Assemblea che nessuno può discostare, le osservazioni dell'onorevole Ricotta sono assolutamente pertinenti.

C'è una assoluta responsabilità della Commissione che, in termini di rapporti armoniosi ed unanimi, ha lavorato seriamente in questo periodo esitando provvedimenti importanti tra cui il disegno di legge in questione che – è corretto – può essere emendato. Tuttavia, rispetto ad un lavoro ponderato che vede sempre presenti associazioni, tecnici e parti politiche intorno a questa e ad altre questioni, arrivare in Aula con delle soluzioni che appaiono non congrue rispetto alla gestione della legge e renderle stravolte da una logica che non si capisce se è ricattatoria per alcuni versi, quando si dice "io sono deputato di questa maggioranza, siccome presumibilmente sono indispensabile o mi si vota oppure voto contro e faccio cadere il Governo". Abbiamo registrato due questioni gravissime, lasciamo stare determinati aspetti di questo disegno di legge, quello che dovrà comportare per i cittadini quando andranno a fare fotografare il proprio cane e poi vedremo che tanti diranno "che brava questa Assemblea"! Ma quando noi abbiamo dovuto registrare sul piano sanitario regionale un attacco preventivo alla Commissione in difesa della legge numero 229 e poi un'aggressione nei confronti della stessa da parte del Governo quando decreta, ci rendiamo conto che la Commissione lavora meglio del Governo, perché operiamo in direzione della salvaguardia delle leggi e delle questioni poste, e invece voi stravolgete quello che inizialmente ritenete di attaccare.

Siamo preoccupati di questo perché un Governo che si regge su numeri irrisori finisce per essere preda del ricatto di deputati che non sanno di cosa parlano, che nella vita non hanno mai rappresentato nulla e nulla continueranno a rappresentare e però sono in grado di ricattare. Parlo di deputati, qui presenti.

Verifica del numero legale

SEMINARA. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, anche dagli onorevoli Scalia, Beninati, Accardo e Basile Filadelfio, si procede alla verifica del numero legale.

Dichiaro aperta la votazione.

Sono presenti: Adragna, Basile Filadelfio, Calanna, Capodicasa, Cintola, Costa, Croce, D'Andrea, Giannopolo, La Corte, Lo Monte, Pezzino, Sanzarello, Scalici, Scammacca della Bruca, Silvestro, Zangara, Zanna.

È in congedo: Speziale.

Richiedenti non votanti: Accardo, Beninati, Scalia e Seminara.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

Presenti 22

L'Assemblea non è in numero legale.

NICOLOSI. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, intervengo soltanto per esprimere una considerazione: siamo costernati come componenti della Commissione sanità, come componenti tutti della Commissione e personalmente come componente maggiорitario, per quanto è avvenuto in quest'Aula. Mi riferisco ad un provvedimento legislativo, atteso da tanti ambienti della realtà siciliana, che viene stravolto dall'atteggiamento irresponsabile di settori della maggioranza.

Intendo precisare che non coltiviamo alcun interesse specifico nei riguardi di questo disegno di legge e, per tale motivo, riteniamo di non potere più continuare i lavori. Pertanto non ci siederemo più al banco della Commissione.

La maggioranza di Governo si assuma la responsabilità di affossare ancora una volta una legge attesa da dieci anni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì, 30 maggio 2000, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

I – Comunicazioni.

II – Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della rubrica Sanità.

III – Discussione dei disegni di legge:

1) «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo» (218-350-20-66-186-192-374/A) (Seguito);

2) «Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva n. 94/22 CE» (442-54-473/A) (Seguito);

3) «Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e del Parco archeologico integrato di Selinunte, Segesta e Cave di Cusa» (453-302-724/A) (Seguito);

4) «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 maggio 1991, n. 36, 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 concernenti cooperative edilizie» (964/A).

IV – Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Riforma e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate e rior-dino della Amministrazione finanziaria regionale» (957/A - Norme stralciate);

2) «Norme per il trasferimento a titolo gratuito dall'ESA ai comuni di Ragusa e Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo» (1053/A).

La seduta è tolta alle ore 19.50.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore
Dott. Filippo Tornambé

 RISUTO n. 0922 602104 ADSPETTO